

AGGIORNA n 51 del 22/05/2020

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottoressa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

AREA CONSULENZA COMMERCIALISTICA

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**

Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**

Dott. **ANTONIO GAMMA**

Dott. **ALBERTO GASPARINI**

Dott. **MARCO ZANIN**

Dott. **GIANPAOLO SANDRETTA**

SABRINA LEONE
Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**

Rag. **EUGENIA RUSSO**

ALESSANDRO ZAVATTARO

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro

Dott. **IVANO POCI**

Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

AREA CONSULENZA LEGALE

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottoressa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO

Rag. **ALESSANDRA PORRO**
NADIA ANGELILLO

COMUNICAZIONE E RISORSE UMANE

CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE

IVANA PICCIAU
Analista Contabile

Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**

Rag. **EMANUELA JAYME**
CINDY CORRADI

Partnership con: **DMZ SRL SERVIZI INTERDISCIPLINARI**

DECRETO RILANCIO: ECOBONUS/SISMABONUS AL 110%

I soggetti interessati agli interventi che danno diritto alla **detrazione del 110%** sono:

- i Condomini e;
- le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e arti e professioni.

Le spese che danno diritto alla detrazione del 110% da recuperare in 5 anni devono essere sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi su edifici condominiali e per singole unità immobiliari ed edifici unifamiliari adibiti solo ad abitazione.

Gli interventi di cui trattasi possono essere di quattro tipi:

1. efficientamento energetico;
2. riduzione rischio sismico;
3. fotovoltaico e loro sistemi di accumulo;
4. installazione di colonnine per ricarica veicoli elettrici.

In particolare, nell'ambito dei lavori di efficientamento energetico rientrano:

- a) l'isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente linda dell'edificio (il cosiddetto cappotto termico), con una spesa massima di € 60.000;
- b) l'installazione di caldaie a pompe di calore o a condensazione (basso consumo) con una spesa massima di € 30.000;

Condizione per accedere all'agevolazione è che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche o comunque il miglioramento del rendimento energetico di una classe se questo è il massimo possibile.

Dunque rimangono fuori le altre tipologie di interventi, quali l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, pannelli solari ecc. ecc. Questi continuano ad usufruire delle solite detrazioni a meno che *"siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra"*.

Aspetto molto interessante di questa norma sta nel fatto che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi incentivati possono trasformare la detrazione fiscale, cui hanno diritto, in:

- un **credito d'imposta cedibile** anche ad istituti di credito o intermediari finanziari;
- uno **sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;

Il fornitore recupererà lo sconto applicato sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, è necessario il rilascio del visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi agevolati.

Tale visto può essere rilasciato dai Dottori Commercialisti, dai Consulenti del lavoro e dai CAF.

Infine, si sottolinea che l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura va fatta esclusivamente in via telematica secondo quanto disporrà l'Agenzia delle Entrate

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti